

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 che inserisce l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:
  - o malattie metaboliche congenite
  - o fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi
  - o morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2791 in data 9 ottobre 2009 “Approvazione delle modalità di erogazione e dei tetti di spesa per i prodotti dietetici destinati ad una alimentazione particolare ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001. Revoca delle DGR 1694/2002, 4943/2003, 348/2006 e 3246/2006”;
- richiamati in particolare i punti 8, 10 e 11 del dispositivo della sopracitata DGR 2791/2009, che definiscono le modalità di erogazione rispettivamente dei prodotti dietetici per i pazienti affetti da malattie metaboliche congenite e dei prodotti sostitutivi del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, limitandone l'erogazione alle sole farmacie convenzionate;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1902 in data 30 dicembre 2014 “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge 724/1994. Revoca della DGR 931/2014”;
- visto in particolare il punto 3.2 dell'allegato 3 della DGR 1902/2014, che prevede che i prodotti alimentari aproteici, indicati per i soggetti affetti da nefropatia cronica, siano erogati esclusivamente dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
- vista la nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. 33382/Ass in data 27 settembre 2018, che invita le Regioni ad adottare provvedimenti che consentano alle parafarmacie, al pari delle farmacie, la vendita di alimenti per fini medici specifici, in convenzione con il Servizio sanitario regionale;
- ritenuto opportuno, a seguito della nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra citata, modificare le deliberazioni della Giunta regionale n. 2791/2009 e n. 1902/2014, per quanto riguarda la parte in cui si autorizzano le sole farmacie convenzionate a erogare gli alimenti per fini medici specifici;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione” e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1. di sostituire il punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 2791/2009 come di seguito indicato:
  8. *di stabilire che l'erogazione di alimenti dietetici a soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, sulla base della certificazione di cui al punto precedente, avvenga attraverso prescrizione dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta su ricetta standardizzata di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2008, ovvero mediante apposito sistema informatizzato adottato dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e che la dispensazione avvenga tramite i soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale;*
2. di sostituire il punto 10 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 2791/2009 come di seguito indicato:
  - 10.1. *di stabilire che per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, sulla base della certificazione di cui al punto precedente, l'erogazione mensile dei sostituti del latte materno inclusi nel registro nazionale (di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 8 giugno 2001) avvenga attraverso prescrizione dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta su ricetta standardizzata di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2008, ovvero mediante apposito sistema informatizzato adottato dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e che la dispensazione avvenga tramite i soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale;*
  - 10.2. *di stabilire che l'erogazione avvenga secondo le indicazioni del medico competente recanti:*
    - *il tipo di sostituto del latte materno (senza indicare uno specifico prodotto commerciale);*
    - *il fabbisogno mensile, appropriato al singolo bambino, che non può superare la quantità massima prescrivibile a carico del Servizio sanitario regionale (latte formulato liquido 1,5 l/die o 200 gr/die di latte in polvere);*
3. di eliminare il punto 11. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 2791/2009;
4. di sostituire il punto 3.2. dell'allegato 3 della delibera 1902/2014 così come di seguito indicato:

**3.2. PRODOTTI ALIMENTARI APROTEICI PER SOGGETTI AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA O DA MALATTIE RARE CON EVOLUZIONE IN NEFROPATIA**

*L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata a erogare in forma diretta, ai soggetti affetti da nefropatia cronica, prodotti alimentari aproteici, fino a concorrenza massima mensile di spesa di euro 75,00.*

*Il diritto alla fornitura è subordinato alla predisposizione di una certificazione, con validità annuale, rilasciata da una struttura pubblica competente in Nefrologia.*

*L'erogazione dei prodotti alimentari aproteici, sulla base della sopra citata certificazione, avviene attraverso prescrizione dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta su ricetta standardizzata di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2008, ovvero mediante apposito sistema informatizzato adottato dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e la dispensazione avviene tramite i soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale;*

5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto le spese trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

SD/